



Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca

I. C. "G. Falcone e P. Borsellino"

UFFICIO DEL DIRIGENTE E UFFICI AMMINISTRATIVI

VIA DANTE ALIGHIERI 1 - 26010 OFFANENGO (CR)

Tel. 0373 244978 / 780899 Fax 0373 243574

e-mail: CRIC80500T@istruzione.it

Codice fiscale 82007030198 Codice Meccanografico CRIC80500T

Contratto n. 17
Protocollo n. 129

Offanengo, 16/01/2018

Contratto di prestatore d'opera

Tra

L'Istituto Comprensivo "G. Falcone e P. Borsellino" di Offanengo (di seguito nominato Istituto Scolastico) rappresentato legalmente dal Prof. Romano Dasti dirigente scolastico nato a Vaiano Cremasco (CR) il 06/12/1959 c.f. DSTRMN59T06L535W, e domiciliato per la sua carica presso l'Istituto Scolastico Via Dante Alighieri, 1 a Offanengo codice fiscale 82007030198

e

il collaboratore SCUOLA DI MUSICA C. MONTEVERDI
sede via Mons. S. Zuvadelli 9 -26013 Crema – Partita iva 01398010197

premessso

- Che l'art. 40 della Legge n. 449/98 consente la stipulazione di contratti a prestazione d'opera con esperti per particolari attività;
- Che l'art. 40 del Decreto n. 44 del 1° febbraio 2001, concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" consente la stipulazione di contratti a prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione;
- Che il progetto prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti anche esterni all'istituzione scolastica;
- Che non vi sono risorse interne in possesso dei requisiti adeguatamente documentabili per l'assunzione di tale incarico;

Visto il Piano dell'Offerta Formativa relativo all'a.s. 2017/18;

Valuto il curriculum e progetto musicale

Si conviene e si stipula

Il presente contratto di prestazione e d'opera intellettuale di cui le premesse costituiscono parte integrante valevole esclusivamente per l' E.F. 2018, con decorrenza dal 16 gennaio 2018.

Art. 1 – Individuazione

Il prestatore d'opera, individuato quale esperto/consulente in relazione ai titoli culturali e professionali debitamente documentati, ed in base alla procedura prevista dal regolamento di Istituto appositamente approvato dal consiglio in data 15 settembre 2011 con delibera n. 228 , si impegna a prestare la propria opera intellettuale consistente nello svolgimento degli interventi esplicitamente elencati sotto e previsti dalla citata normativa vigente

Modalità e tempi di lavoro saranno successivamente concordati fra le Parti.

Il prestatore d'opera individuato quale Esperto, si impegna a prestare la sua opera intellettuale, senza vincolo di subordinazione e in alcun modo inquadrabile in alcuna fattispecie dei contratti di lavoro, consistente nella prestazione di esperto musicale.

Art. 2

Il prestatore d'opera SCUOLA DI MUSICA C. MONTEVERDI si impegna a coordinare l'orario degli interventi con l'insieme delle attività svolte nell'ambito del progetto di cui all'art. 1, facendo pervenire all'istituto il programma delle attività con l'indicazione del calendario che intende osservare.



Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca

I. C. "G. Falcone e P. Borsellino"

UFFICIO DEL DIRIGENTE E UFFICI AMMINISTRATIVI

VIA DANTE ALIGHIERI 1 - 26010 OFFANENGO (CR)

Tel. 0373 244978 / 780899 Fax 0373 243574

e-mail: CRIC80500T@istruzione.it

Codice fiscale 82007030198 Codice Meccanografico CRIC80500T

Art. 3

Il prestatore d'opera SCUOLA DI MUSICA C. MONTEVERDI si impegna a non divulgare a terzi i dati personali, sensibili e/o giudiziari, di cui verrà a conoscenza nell'espletamento dell'incarico ricevuto con il presente contratto e a trattare tali dati secondo le prescrizioni del D. Lgs: n. 196/2003 con riguardo anche a quanto previsto dal Disciplinare tecnico, allegato B) al citato D. Lgs. N. 196/2003, recante le misure minime di sicurezza obbligatorie per il trattamento dei dati personali.

Art. 4

L'Istituto Scolastico, a fronte dell'attività effettivamente e personalmente svolta dal prestatore d'opera, si impegna a corrispondere il compenso lordo forfettario di € 860,00 (primaria di Romanengo), comprensivo di ogni e qualsiasi onere anche a carico dell'amministrazione, entro il mese di Luglio 2018.

Il compenso suddetto sarà liquidato mediante bonifico bancario o postale. In aggiunta al compenso stabilito il prestatore d'opera non potrà ottenere rimborsi di qualsiasi natura, né trattamenti di fine rapporto.

Art. 6

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine rapporto. Trattandosi di prestazione meramente occasionale di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 2222 e ss. del Codice Civile, inquadrabile fiscalmente ex art. 67, co. I. lett. L., del DPR n. 917/86 "redditi diversi" e fuori campo Iva ai sensi dell'art. 5, del DPR n. 633/72 e successive modificazioni e integrazioni. Le parti escludono espressamente che la prestazione oggetto del contratto possa configurarsi quale collaborazione coordinata e continuativa c.d. "a progetto" e neppure quale collaborazione occasionale in forma di co.co.co (cd. "mini cococo" art. 61, co. 2, D. Lgs. 276/03). E' altresì escluso qualsiasi rapporto di lavoro dipendente.

Il prestatore d'opera provvede in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. Al rapporto si applicano le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro e quelle di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Art. 7

Il trattamento dei dati acquisiti dall'Istituto, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 "Codice sulla privacy", verrà effettuato solo ed esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, che sono quelle relative all'Istruzione e alla Formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, incluse quelle di instaurazione e gestione di rapporti di lavoro di qualunque tipo, nonché quelle di stipula di contratti di fornitura di beni e/o servizi, così come definiti dalla normativa vigente. I dati verranno trattati con strumenti elettronici ed informatici e memorizzati su supporti sia informatici che cartacei, nel rispetto delle misure minime di sicurezza.

Art. 8

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile.

In caso di controversie il Foro competente è quello di Cremona e le spese di registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico del prestatore d'opera.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMITTENTE - prof. Romano Dasti

IL PRESTATORE D'OPERA – SCUOLA DI MUSICA
C. MONTEVERDI